

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 63° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1986

Presidenza del Presidente VASSALLI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa (Factoring)» (882), d'iniziativa dei senatori Lipari ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE.....	Pag. 1, 4, 10 e <i>passim</i>
BATTELLO (PCI).....	2, 6, 7 e <i>passim</i>
BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.....	2, 5, 7 e <i>passim</i>
COVI (PRI).....	2, 3, 5 e <i>passim</i>
DI LEMBO (DC).....	5, 8, 14
PINTO Michele (DC), relatore alla Commissione.....	1, 2, 4 e <i>passim</i>
RUFFINO (DC).....	7, 9, 10

*I lavori hanno inizio alle ore 11,40.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa (Factoring)» (882), d'iniziativa dei senatori Lipari ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di leg-

ge: «Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa (Factoring)», d'iniziativa dei senatori Lipari ed altri.

Nelle sedute del 13 novembre e del 19 dicembre scorso abbiamo ascoltato la relazione del senatore Michele Pinto e svolto la discussione generale.

Procediamo ora all'illustrazione degli emendamenti.

PINTO Michele, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, già in sede di relazione ho fatto riferimento ad una serie di emendamenti che io stesso avrei presentato; anzi esibii un testo comparato con le proposte da me stesso suggerite.

In primo luogo, illustro una proposta di modifica tendente a riformulare il punto n. 3 dell'articolo 1. Esso determina l'ambito di applicazione della normativa per la cessione di crediti pecuniari. L'emendamento proposto amplia la portata del profilo soggettivo del cessionario, che può essere una società o un ente, pubblico e privato, il cui oggetto sociale preveda espressamente l'acquisto di crediti di impresa e il cui capitale sociale non sia inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per le società per azioni.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1986)

L'emendamento così formulato ha già sollevato alcune perplessità, per cui io stesso ne propongo una nuova formulazione, sostituendo la parola «espressamente» con la parola «anche», al fine di evitare un'interpretazione restrittiva della norma; l'oggetto sociale deve quindi prevedere testualmente l'acquisto di tali crediti. In tal modo rientrerebbero in questa nuova formulazione le società finanziarie regionali, le casse di risparmio ed anche le casse rurali e artigiane.

Da un punto di vista formale occorre anche aggiungere, accanto al termine «capitale sociale», l'espressione «o fondo di dotazione» perchè, come è noto, l'ente pubblico non ha capitale sociale.

Rileggo pertanto l'emendamento nella sua stesura finale:

«3) il cessionario è una società o un ente, pubblico o privato, il cui oggetto sociale preveda anche l'acquisto di crediti di impresa e il cui capitale sociale o fondo di dotazione sia non inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per le società per azioni».

Sempre in relazione all'articolo 1, propongo l'inserimento di un secondo comma, secondo cui: «Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al precedente comma». Con questo norma si intende mettere in risalto la centralità e l'inderogabilità della disciplina di diritto comune in vigore.

BATTELLO. Signor Presidente, effettivamente si avvertiva la necessità di una integrazione del testo, non tanto in riferimento alla sostituzione della parola «espressamente» con la parola «anche», ma soprattutto in riferimento alla prevenzione del fondo di dotazione accanto al capitale sociale. Pertanto condivido gli emendamenti del relatore.

Ho un unico motivo di perplessità che può sembrare di ordine lessicale. Accanto alla società si prevede un ente, pubblico o privato, mentre secondo me forse sarebbe più opportuno prevedere la persona giuridica, posto che nel sistema del codice vi sono enti

che non hanno personalità giuridica. Mi riferisco all'articolo 11 del codice civile, laddove si prevede l'ipotesi di enti che possono non essere persone giuridiche. A mio avviso il problema non è solamente lessicale e propongo alla Commissione di sostituire la parola «ente» con la parola «persona giuridica».

PINTO Michele, *relatore alla Commissione*. Il relatore aderisce a questa proposta.

COVI. Non sarebbe più esatta la formula: «un ente, pubblico o privato, avente personalità giuridica»?

PINTO Michele, *relatore alla Commissione*. Non immagino in questo momento le conseguenze di tale modifica.

COVI. Mi sembra che la formulazione da me suggerita sia più esatta, anche per rimanere nell'ambito della terminologia del codice civile.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, per quanto riguarda le proposte relative al primo comma sono d'accordo, anche per gli ulteriori suggerimenti. Il secondo comma, in base al quale si rinvia al codice civile per le cessioni dei crediti prive dei requisiti enunciati, è un'opportuna norma di chiarezza.

PINTO Michele, *relatore alla Commissione*. Vorrei soffermarmi sugli emendamenti da me presentati all'articolo 2, che del resto ho già illustrato nel corso della relazione.

Ricordo che l'articolo 2 disciplina la cessione dei crediti futuri e dei crediti in massa, limitandone appunto la cedibilità secondo determinati presupposti. Credo che l'indicazione da me suggerita con il quarto comma aggiuntivo determini già sufficientemente l'oggetto a cui si riferisce la cessione dei crediti in massa, ai fini di quanto previsto nell'articolo 1346 del codice civile. Comunque, tale determinazione potrebbe essere ulteriormente evidenziata eliminando dal secondo comma dell'articolo 2 le parole «purchè sia determinato il debitore».

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1986)

Per quanto concerne l'emendamento presentato all'articolo 2 dal senatore Covi, penso che, prima di esprimere il mio parere, sia giusto che egli stesso ne illustri il contenuto.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, desidero innanzitutto ringraziare il Presidente della Commissione e la Commissione stessa per avere rinviato l'esame di questo disegno di legge, al fine di consentirmi di partecipare alla seduta odierna e di illustrare questo emendamento evidenziando i motivi che mi hanno spinto alla sua presentazione. Credo sia noto a tutti, per esperienza di vita comune, che la Pubblica amministrazione e gli enti pubblici economici in genere assumono sempre una maggiore rilevanza nel mondo dei traffici e dei commerci e sono oggi interessati a gran parte dei contratti che riguardano le aziende produttive; non mi riferisco ovviamente solo ai contratti tipici e tradizionali conclusi dalla Pubblica amministrazione, i quali potrebbero anche essere limitati ai contratti d'appalto: oggi assumono un enorme rilievo anche i contratti di fornitura. Pensiamo a quanto avviene, a seguito della riforma sanitaria, nel settore farmaceutico, e in tutti i settori che forniscono materiali di consumo agli ospedali. Pensiamo ai rapporti che si attuano tra la Pubblica amministrazione e i privati per le manutenzioni, le forniture, le mense.

Quindi una larga massa dei traffici ha come utilizzatore finale la Pubblica amministrazione. Per cui a me pare che debba essere estesa la possibilità della cessione dei crediti in massa e dei crediti futuri anche quando il debitore ceduto è una Pubblica amministrazione o un ente pubblico, senza necessità di una sua accettazione, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, deroga necessaria affinché la cessione possa attuarsi con la snellezza necessaria ad un simile tipo di rapporto. Infatti le norme relative alla contabilità generale dello Stato non consentono di ritenere avvenuta la cessione se questa non è stata accettata dalla Pubblica amministrazione.

Dunque, l'emendamento all'articolo 2 tende a consentire la cessione dei crediti in

massa nei confronti della Pubblica amministrazione o di un ente pubblico, quando l'atto di cessione è stato notificato, senza necessità di accettazione da parte della Pubblica amministrazione stessa, ciò in deroga alle norme contenute nell'articolo 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, sull'abolizione del contenzioso amministrativo, nell'articolo 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici, e nell'articolo 70 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

So che nei confronti di questo emendamento, pur apprezzato per le ragioni di fondo che lo assistono, sono state avanzate questioni di opportunità. Non ho capito fino in fondo le ragioni di opportunità che osterebbero alla sua approvazione e gradirei che su tale questione il relatore ci illustrasse il suo pensiero e che si aprisse eventualmente un dibattito. Infatti, se il problema fosse solamente l'eventuale ritardo nell'approvazione del provvedimento, allora non vedo come mai possa essere proprio questo emendamento ad implicare un ritardo eccessivo.

Al tempo stesso non vedo motivi di obiezione da parte della Pubblica amministrazione, perchè la garanzia di questa sussiste una volta che l'atto viene notificato. Mi sembra in definitiva che sia una norma obsoleta quella che fa riferimento alla necessità della accettazione da parte della Pubblica amministrazione, perchè anche quest'ultima dovrebbe essere modernizzata in modo da essere capace di prendere atto di un contratto che le è stato notificato.

Gradirei avere delle indicazioni al riguardo, anticipando che, se queste ragioni di opportunità dovessero essere del tutto convincenti, probabilmente non insisterei nella presentazione dell'emendamento, riservandomi però di presentare un apposito disegno di legge che renda possibile la cessione di crediti in massa nei confronti della Pubblica amministrazione.

Infine, per quanto concerne l'articolo aggiuntivo da me proposto, direi che è del tutto conseguente al precedente emendamento. Infatti, poichè l'atto di cessione nei confronti della Pubblica amministrazione dovrebbe essere necessariamente stipulato co-

me atto pubblico o scrittura privata autenticata, esso dovrebbe essere necessariamente registrato. Allora, se si dovesse rispettare la tariffa ordinaria del 2 per cento, si graverebbero queste operazioni di un onere eccessivo, rendendole praticamente non percorribili.

Pertanto, con questo emendamento chiedo che venga applicata la tariffa prevista dall'articolo 6, allegato A, della legge di registro, in quanto mi pare che in quella norma si richiami una fattispecie analoga: occorrerebbe solamente sostituire alle imprese di credito le imprese di natura finanziaria, quali sono quelle che esercitano il *factoring*.

Su questo punto non dovrebbero esserci obiezioni neanche da parte del Ministero delle finanze poichè non comporterebbe una sottrazione o diminuzione di gettito ma, anzi, un suo aumento trattandosi di una materia imponibile. Sappiamo, infatti che normalmente queste operazioni di *factoring* vengono effettuate non attraverso atti pubblici o scritture private autenticate ma esclusivamente attraverso scambi di lettere commerciali; quindi, di solito non vengono sottoposte a registrazione se non in caso d'uso, cioè in sede giudiziaria.

**PRESIDENTE.** A me sembra che il testo così come è formulato non escluda *a priori* che il debitore ceduto possa essere una Pubblica amministrazione o un ente pubblico. Vorrei sapere se la normativa proposta dal senatore Covi è radicalmente innovativa rispetto al disegno di legge o se invece, preoccupandosi del fatto che il debitore ceduto possa essere una Pubblica amministrazione o un ente pubblico, disciplina la materia, come appare in tale ipotesi necessario, tenendo conto delle leggi menzionate nell'emendamento.

Vorrei che questo punto fosse preliminarmente chiarito.

**PINTO Michele, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, concordo con quanto da lei rilevato.

Vorrei aggiungere che non ho obiezioni da fare in merito alle proposte di modifica poc'anzi illustrate dal senatore Covi. Tuttavia, vi è un aspetto che mi rende perplesso e nell'esprimere questa mia preoccupazione

rispondo anche a quanto da lei rilevato, signor Presidente, nel suo breve intervento.

Non è tanto e solo l'estensione alla Pubblica amministrazione delle norme relative alla cessione che mi preoccupa poichè questo potrebbe essere compreso anche nella formulazione ultima proposta per l'articolo 1 nel corso della discussione odierna.

La mia preoccupazione è invece di ordine formale. Stiamo esaminando il disegno di legge in sede deliberante, e su di esso le Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> si sono già espresse; queste ultime, dato il contenuto degli emendamenti presentati dal senatore Covi, in particolare quello all'articolo 2 che esplicitamente si pone come deroga a ben tre norme, sarebbero nuovamente chiamate ad esprimere il parere. Si tratta infatti di aspetti che, pur essendo consequenziali, sono indubbiamente nuovi. Ciò allungherebbe certamente i tempi di approvazione.

Quindi, per evitare ritardi, vorrei invitare il senatore Covi, pur riconoscendo l'importanza delle sue proposte di modifica, a trasformare gli emendamenti in un ordine del giorno, che incontrerebbe certamente il consenso di tutta la Commissione, con l'impegno da parte di noi tutti a presentare, subito dopo l'approvazione del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento, una nuova proposta legislativa che contempli non solo questo aspetto ma anche altri che pure in quella sede potremmo affrontare.

Quanto alla formulazione relativa alle aziende di credito, per la verità, abbiamo un po' esteso il concetto di l'azienda di credito nell'articolo 1, al punto 3. Anche qui, a mio avviso, dovremmo sentire non solo le Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> ma anche il Ministro delle finanze, pur se il senatore Covi ci ha assicurato che non dovrebbero esservi problemi per quanto riguarda gli aspetti finanziari; io, però, non sono di questa opinione. Ciò non significa che sia contrario a questa proposta: sottolineo soltanto il fatto che, a mio avviso, la proposta stessa comporta problemi per cui devo esprimere ancora una volta la mia preoccupazione.

Comunque, mi rimetto alla Commissione.

**PRESIDENTE.** La ringrazio per il suo intervento, senatore Pinto, però mi chiedo se

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1986)

con l'attuale formulazione della normativa non si corra il rischio, ammettendo che il debitore ceduto possa essere una Pubblica amministrazione o un Ente pubblico, di lasciare poi senza alcuna disciplina specifica questa materia.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, in questo modo, in effetti, introdurremmo una modifica di grande rilevanza nella normativa vigente ormai dal 1865, che per altri versi è stata via via riveduta. Il principio che in essa viene affermato è che non possano essere ceduti crediti nei confronti della Pubblica amministrazione senza il consenso di quest'ultima.

Quali sono le motivazioni alla base di ciò? E in questo lungo periodo di tempo hanno trovato conferma? La ragione fondamentale è quella di avere la garanzia di interesse pubblico di evitare che l'esecuzione delle opere previste nell'appalto possa incontrare difficoltà a causa dell'impresa appaltante che nel frattempo abbia già utilizzato le somme previste per la conclusione dei lavori.

Mi rendo conto che la dinamica odierna delle attività di interesse pubblico possa portare anche ad una riflessione su queste indicazioni, che forse mostrano il segno del secolo che hanno sulle proprie spalle. Però, a mio avviso, sarebbe in ogni caso indispensabile avere in tale emendamento i pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione, così come ha indicato il relatore; se ciò non dovesse avvenire, forse dovremmo pregare il senatore Covi di presentare un apposito disegno di legge, che non tanto regoli, come fanno le altre norme di questo provvedimento, e agevoli la cedibilità dei crediti per i quali non è necessario il consenso del debitore, ma innovi profondamente dando questa possibilità a fattispecie che fino ad ora non l'avevano.

DI LEMBO. Cioè si dovrebbe sostanzialmente modificare le norme sulla contabilità generale dello Stato, che hanno una loro ragion d'essere. Immaginiamo una Pubblica amministrazione che si trovi coinvolta in una situazione che ricade nella legge antimafia: quale funzionario risponderebbe?

La Pubblica amministrazione, per quanto

riguarda i suoi contratti, è soggetta ad una serie di vincoli e controlli che in tal modo verrebbero meno. È per ciò che la modifica non dovrebbe riguardare la cessione dei crediti, che vede come creditore cedente la Pubblica amministrazione, ma proprio la legge sulla contabilità generale dello Stato. Però questo significherebbe modificare anche la Pubblica amministrazione, dando responsabilità — come si vuole da tempo, ma non si fa — alla dirigenza, che riceve dal Governo determinate deleghe; diversamente, ci troveremmo di fronte ad una serie di difficoltà e probabilmente — non ne sono sicuro — anche a problemi di carattere penale. Infatti, il cessionario può essere un fallito o un mafioso e in questo caso non sappiamo su chi ricadrebbe la responsabilità che la Pubblica amministrazione si assumerebbe pagando il debito ceduto, se sul Ministro, sul Sottosegretario o sul direttore generale.

COVI. Signor Presidente, per rispondere preliminarmente alla sua domanda, vorrei far rilevare che la normativa così come è formulata consente indubbiamente anche la cessione dei crediti di massa nei confronti di Pubbliche amministrazioni. Peraltro, la cessione deve innanzitutto essere accettata dalla Pubblica amministrazione e, in secondo luogo, devono essere seguite determinate forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata). Pertanto, operazioni del genere diventano impossibili poichè, in base alla legislazione in materia di tasse di registro, si dovrebbe applicare l'aliquota del 2 per cento circa. Quindi le cessioni sono praticamente impossibili. Sappiamo infatti che il *factoring* è un sistema di finanziamento sostanziale per le imprese; l'aumento dell'imposizione fiscale per queste operazioni renderebbe le stesse poco praticabili rispetto al ricorso normale al credito. Pertanto, vi è un'intima connessione tra l'emendamento all'articolo 2 da me proposto e la normativa fiscale.

Per quanto riguarda l'obiezione del senatore Di Lembo, a mio avviso questa norma si inserisce nell'ambito di tutto il disegno di legge e quindi il cessionario dà sempre delle garanzie, data la veste giuridica che ha tale figura, in quanto si tratta di una società o di un ente, pubblico o privato, nel cui oggetto

sociale vi sia anche la possibilità di compiere queste operazioni e che abbia un capitale minimo o un fondo di dotazione non inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per le società per azioni. L'esempio fatto dal senatore Di Lembo mi pare troppo particolare. Mi rendo conto però delle obiezioni del relatore, in merito alla necessità di chiedere ulteriori pareri alla Commissione affari costituzionali ed alla Commissione bilancio e magari un intervento del Ministro delle finanze per conoscere la sua opinione sull'applicazione delle tariffe, col conseguente ritardo sull'*iter* di un provvedimento così lungamente atteso. Quindi aderisco alla proposta di ritirare gli emendamenti da me proposti, e di presentare un ordine del giorno, come ha suggerito il senatore Pinto; rimane inteso tuttavia che, dalle dichiarazioni dei vari Gruppi politici, deve emergere chiara la volontà di presentare un apposito disegno di legge per risolvere il punto di fondo messo in luce dall'emendamento aggiuntivo che ho presentato.

BATTELLO. Signor Presidente, vorrei chiedere alcuni chiarimenti.

L'emendamento del senatore Covi è stato ritirato. Tuttavia ritengo che la materia sia degna di considerazione, posto che nella pratica una larga quota della cessione di crediti riguarda la Pubblica amministrazione. Una normativa che trascura una quota non esigua della fenomenologia da disciplinare è limitata in partenza; tuttavia mi rendo conto delle difficoltà e quindi condivido i ragionamenti che sono stati fatti.

Peraltro l'emendamento riguardava anche un aspetto relativo all'articolo 2 nel senso che alcuni problemi, chiariti in parte dall'articolo 4, devono essere risolti già con l'articolo 2. Il primo è se il contratto di *factoring* debba rivestire o meno la forma scritta, mentre il secondo è se l'efficacia verso il debitore ceduto richieda la forma dell'accettazione, della notifica o altra forma.

L'articolo 1 dispone che la cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dal disegno di legge: quindi in esso in qualche modo deve essere chiarito il problema se il negozio debba avere la forma solenne. L'articolo 2 non risolve tale proble-

ma poichè enuncia il principio secondo cui i crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgerranno; esso riguarda quindi i crediti futuri e la cessione in massa degli stessi.

Nella documentazione allegata al disegno di legge si fa riferimento agli usi della camera di commercio di Milano, secondo cui il contratto di *factoring* è stipulato per iscritto. È evidente che alla circostanza secondo cui il contratto deve essere stipulato per iscritto si ricollegano tutte le ulteriori conseguenze anche di carattere fiscale, come l'assoggettazione a registrazione. Laddove il contratto fosse stipulato per iscritto e quindi registrato, si acquisirebbe — attraverso la registrazione stessa — quella data certa che sarebbe una circostanza fondamentale; infatti la sua esistenza, investendo l'area della notifica come una delle due forme per rendere efficace la cessione al debitore ceduto, consentirebbe di affermare che la notifica è superflua in quanto, comunque, è stata acquisita la data certa. Non intendo qui porre in termini radicali il problema, ma chiedere al relatore ed ai colleghi — soprattutto al senatore Covi — se l'atto di cessione debba necessariamente essere stipulato con la forma scritta.

PINTO Michele, *relatore alla Commissione*. Secondo la normativa vigente, può anche non essere stipulato con la forma scritta.

BATTELLO. Affronto il secondo argomento e concludo. Poichè il problema della forma scritta è collegato all'efficacia nei confronti del debitore ceduto; al successivo articolo 4 noi andremo a disporre che, nel caso di pluralità di cessioni, prevale quella il cui titolo di acquisto sia stato reso efficace nei confronti dei terzi. Ma, laddove utilizziamo l'espressione «sia stato reso efficace», evidentemente dobbiamo riferirci ad uno strumento che non potrà che essere o l'accettazione o la notifica o comunque la data certa.

Allora, per non pregiudicare ciò che andremo a disporre con l'articolo 4, è opportuno o no chiarire per lo meno questo collegamento tra l'articolo 2 e l'articolo 4? Mi riferisco ad eventuali forme scritte che avrebbero la funzione di acquisire la data certa, ad eventuali spazi di utilizzazione del meccanismo nel-

l'ambito delle normative che introduciamo per la notifica al debitore ceduto, posto che, sempre nelle note illustrative che ci sono state fornite — tratte dal *Manuale del factoring*, di Ruozi e Rossignoli, che è lo strumento fondamentale di conoscenza che ci è stato dato — parlando proprio della cessione di crediti (specificamente di quelli futuri e in massa), si dice che la questione della data certa viene risolta facendo riferimento alle regole attualmente previste relativamente a questo oggetto. Quindi bisogna intendere o la registrazione o la notificazione.

Naturalmente mi riferisco al contratto di cessione di cui al primo punto, cioè il contratto di cessione in massa di crediti futuri, posto che i crediti concessi all'interno della cessione in massa non abbisognano più di ulteriori meccanismi di notificazione. Questo chiarimento è opportuno darlo o riteniamo che si possa licenziare così il disegno di legge?

COVI. A me pare che la questione sia risolta dal secondo comma dell'articolo 4 nel nuovo comma proposto dal relatore; viene cioè fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile.

BATTELLO. Credo che questo chiarimento sia soddisfacente.

RUFFINO. Prendo atto, non senza un certo rammarico, della decisione presa dal senatore Covi di ritirare i suoi emendamenti ai quali ero sostanzialmente favorevole e che a mio avviso consentivano rapporti più snelli nei confronti della Pubblica amministrazione, anche se potevano comportare qualche rischio. Tuttavia a me sembrava che le garanzie contenute nella legge escludessero la possibilità di rischi a carico della Pubblica amministrazione.

Se il collega consente sono d'accordo nel firmare un eventuale ordine del giorno che egli dovesse presentare. D'altro canto mi rendo conto delle ragioni sostenute dal relatore e dal rappresentante del Governo, che hanno sottolineato come gli emendamenti avrebbero richiesto ulteriori pareri della 1<sup>a</sup> e

della 5<sup>a</sup> Commissione. Tali argomentazioni mi sembrano inoppugnabili, anche se l'approvazione degli emendamenti non avrebbe comportato un ritardo eccessivo nel varo della legge.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole agli emendamenti che non sono stati ritirati, cioè quelli proposti dal relatore.

PINTO Michele, *relatore alla Commissione*. Ricordo che vi fu una osservazione del rappresentante del Governo in una nostra precedente seduta relativa alla circostanza che l'articolo 4 sopprimerebbe a favore del cessionario il regime della data certa. volto ad evitare danni ai terzi, perchè il cessionario, qualora abbia pagato in parte il corrispettivo della cessione, è preferito rispetto ad altri. Questa osservazione non ha secondo me ragione di sussistere, innanzitutto perchè la priorità va provata ai sensi del codice civile. Del resto lo stesso nuovo secondo comma dell'articolo 4 da me proposto ribadisce che è fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile.

BATTELLO. Anche per altre forme equipollenti.

PINTO Michele, *relatore alla Commissione*. Certo.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Cioè, nel senso di ogni atto o formalità che consenta la definizione della data scelta.

Quindi, dopo questi chiarimenti, il Governo si esprime favorevolmente su tale punto.

PINTO Michele, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non mi soffermo sull'emendamento da me presentato all'articolo 4, cui ha accennato il senatore Covi. Anche sull'articolo 5, che riguarda la revocatoria fallimentare dei pagamenti del debitore ceduto, ho presentato proposte di modifica.

Sulla formulazione di questo articolo il Governo espresse a suo tempo preoccupazio-

ni e perplessità nel senso che, qualora la cessione fosse *pro soluto*, il cedente non avrebbe diritto ad alcuna azione di rivalsa verso il cessionario, nonostante l'azione revocata sia possibile nei suoi confronti da parte del curatore del fallimento del debitore ceduto.

Questa osservazione è stata quindi pienamente recepita nel secondo comma che propongo di aggiungere, in cui si stabilisce: «È fatta salva la rivalsa del cedente verso il cessionario, che abbia rinunciato alla garanzia prevista dall'articolo 3».

L'emendamento da me proposto poi al primo comma tende a rendere ancor più chiaro ed esplicito quanto già contenuto nell'originaria formulazione dell'articolo in questione. Tuttavia, per maggior chiarezza, proporrei un'ulteriore modifica; cioè, restando invariato il primo periodo dell'emendamento (che recita: «Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare»), propongo di modificare il secondo periodo, sostituendo le parole: «Tuttavia il cedente deve versare al curatore del fallimento del debitore ceduto l'ammontare del credito ceduto» con le altre: «Tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente»; cioè, il primo comma sarebbe così riformulato: «Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare. Tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario».

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dopo queste precisazioni, il Governo non ha alcuna obiezione da fare.

PINTO Michele, *relatore alla Commissione*. Ho inoltre presentato un emendamento al primo comma dell'articolo 6 di carattere meramente formale; cioè propongo di sostituire le parole «non è opponibile al» con le altre: «non pregiudica il». A me sembra più corretta questa formulazione.

Propongo poi, per maggiore chiarezza, di aggiungere alla fine del terzo comma le parole: «per le cessioni previste nel precedente comma».

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei sapere qual è il motivo che ha indotto il relatore a presentare l'emendamento al primo comma.

PINTO Michele, *relatore alla Commissione*. Si tratta di una modifica più formale che sostanziale.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma l'espressione «non è opponibile» rientra nella terminologia d'uso, già prevista dalla legge. Non riesco invece a comprendere pienamente il significato della modifica ora proposta: che cosa vuol dire esattamente l'espressione: «non pregiudica»?

PINTO Michele, *relatore alla Commissione*. Ripeto, è una modifica di carattere formale. Certamente, nella terminologia corrente si usa l'espressione: «non è opponibile»; comunque, la dizione «non pregiudica» è da intendersi nel senso che non evita il fallimento del cedente.

DI LEMBO. Ma dire: «non è opponibile» significa che già c'è un fallimento.

BATTELLO. Forse è meglio lasciare la formulazione originaria.

PINTO Michele, *relatore alla Commissione*. A questo punto, signor Presidente, a seguito dei rilievi formulati, ritiro il mio emendamento al primo comma dell'articolo 6.

Per quel che riguarda l'emendamento al terzo comma, si tratta di una specificazione volta ad individuare esattamente le cessioni ivi previste, che sono quelle indicate nel precedente comma, cioè nel secondo. Anche questa è una modifica di carattere formale.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il secondo comma dell'articolo 6 dispone: «Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate



dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa».

PINTO Michele, *relatore alla Commissione*. Si parla del curatore del fallimento del cedente, che può recedere dalle cessioni stipulate da quest'ultimo limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa. Il problema riguarda il limite di cui al comma precedente.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La limitazione può essere posta a garanzia.

PINTO Michele, *relatore alla Commissione*. In base al terzo comma dell'articolo 6, in caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato per le cessioni dal cessionario al cedente. Propongo di aggiungere l'espressione «per le cessioni previste nel precedente comma», quindi limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.

BATTELLO. Proprio a proposito dei rapporti tra fallimento del cedente e facoltà di recesso, il professor Ugo Carnevali, in una lezione tenuta a Milano il 23 aprile 1976 su «I problemi giuridici del *factoring*» e pubblicata sulla «Rivista di diritto civile» del 1978 a pagina 299, dice; «Il primo problema concerne la sorte del contratto di *factoring*. Normalmente vi è in esso una clausola che attribuisce al *factor* la facoltà di recesso immediato nel caso che l'impresa cliente venga assoggettata ad una procedura fallimentare. Analizziamo perciò la situazione che viene a crearsi con l'esercizio del recesso da parte del *factor*.

Da tale momento il contratto di *factoring* cessa di produrre effetti. Possono tuttavia residuare alcune pendenze relative a crediti trasferiti al *factor* poco prima del fallimento del cedente. Se si tratta di crediti accertati senza rivalsa, il *factor* è tenuto a versare al fallimento l'importo di essi alla scadenza convenuta nel contratto di *factoring*, paghi o non paghi il debitore ceduto; se aveva concesso anticipi al fallito, egli è ovviamente

tenuto a versare solo il residuo importo. Se invece si tratta di crediti accertati con rivalsa e il *factor* ha concesso anticipi al fallito, egli ha diritto di insinuare al passivo il proprio credito come credito condizionale, cioè subordinato al mancato pagamento, alla scadenza, da parte del debitore ceduto». Pertanto ha ragione il relatore.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo con le argomentazioni del collega Battello.

RUFFINO. Signor Presidente, il primo comma dell'articolo 6 non mi sembra estremamente chiaro. Si stabilisce: «L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dal primo comma dell'articolo 4 non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento, qualora il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto». È necessario specificare «quando ha eseguito il pagamento»? A mio avviso vi è una ripetizione: non è sufficiente avere eseguito il pagamento? Occorre che il pagamento sia anteriore?

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A mio avviso è importante sottolineare che la conoscenza dello stato di insolvenza è a carico del curatore. Infatti il curatore deve provare che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente al momento del pagamento.

RUFFINO. Ma allora perchè si specifica «quando ha eseguito il pagamento», dato che nello stesso comma si dice «qualora il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto»? A me sembra una ripetizione.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non sono d'accordo. Con l'espressione «qualora il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1986)

anteriore . . . » si precisa il periodo di tempo che viene preso in considerazione agli effetti della valutazione da effettuare.

RUFFINO. È pacifico che il pagamento deve essere stato eseguito, purchè nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se il pagamento è eseguito prima dell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento, le altre circostanze diventano ininfluenti.

COVI. Si tratta di due concetti diversi.

RUFFINO. Il comma è formulato male.

PRESIDENTE. Invece di «qualora», si potrebbe dire «sempre che».

PINTO Michele, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pertanto il primo comma dell'articolo 6 va così formulato: «L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dal primo comma dell'articolo 4 non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto».

Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) il cedente è un imprenditore;

2) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;

3) il cessionario è una società per azioni il cui oggetto sociale preveda espressamente l'acquisto di crediti di impresa e il cui capitale sociale sia non inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per la società per azioni.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte del relatore. Il primo, riformulato su suggerimento del senatore Battello e del senatore Covi, tende a sostituire il punto n. 3 del primo comma con il seguente:

«3) il cessionario è una società o un ente, pubblico o privato, avente personalità giuridica, il cui oggetto sociale preveda anche l'acquisto di crediti di impresa e il cui capitale sociale o il fondo di dotazione sia non inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per le società per azioni».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Il secondo emendamento del relatore tende ad aggiungere il seguente comma:

«Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al precedente comma».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

## Art. 1.

*(Ambito di applicazione)*

La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:

- 1) il cedente è un imprenditore;
- 2) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
- 3) il cessionario è una società o un ente, pubblico o privato, avente personalità giuridica, il cui oggetto sociale preveda anche l'acquisto di crediti di impresa e il cui capitale sociale o il fondo di dotazione sia non inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per le società per azioni.

Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al precedente comma.

**È approvato.**

## Art. 2.

*(Cessione di crediti futuri e di crediti in massa)*

I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno.

I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa purchè sia determinato il debitore.

La cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a 24 mesi.

A questo articolo il relatore ha presentato due emendamenti. Il primo tende a sopprimere nel secondo comma le parole: «purchè sia determinato il debitore».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Il secondo emendamento tende ad aggiungere il seguente quarto comma:

«La cessione dei crediti in massa si considera con oggetto determinato, ai fini di quanto previsto nell'articolo 1346 del codice civile, se è indicato il debitore ceduto».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 2 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

## Art. 2.

*(Cessione di crediti futuri e di crediti in massa)*

I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno.

I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa.

La cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.

La cessione dei crediti in massa si considera con oggetto determinato, ai fini di quanto previsto nell'articolo 1346 del codice civile, se è indicato il debitore ceduto.

**È approvato.**

## Art. 3.

*(Garanzia di solvenza)*

Il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia.

**È approvato.**

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1986)

## Art. 4.

*(Efficacia della cessione  
nei confronti dei terzi)*

Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione, la cessione è opponibile:

1) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;

2) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;

3) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 6.

È fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del relatore, tendente ad inserire, dopo il primo, il secondo comma:

«È fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 4 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

## Art. 4.

*(Efficacia della cessione  
nei confronti dei terzi)*

Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione, la cessione è opponibile:

1) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso effi-

cace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;

2) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;

3) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 6.

È fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile.

È fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi.

**È approvato.**

## Art. 5.

*(Revocatoria fallimentare  
dei pagamenti del debitore ceduto)*

La revocatoria fallimentare dei pagamenti compiuti dal debitore ceduto a favore del cessionario è proposta nei confronti del cedente.

Anche a questo articolo il relatore ha presentato due emendamenti. Il primo è interamente sostitutivo del primo comma. Ne do lettura:

«Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare. Tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Il secondo emendamento tende ad aggiungere il seguente secondo comma:

«È fatta salva la rivalsa del cedente verso il cessionario, che abbia rinunciato alla garanzia prevista dall'articolo 3».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 5 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 5.

*(Revocatoria fallimentare  
dei pagamenti del debitore ceduto)*

Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare. Tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.

È fatta salva la rivalsa del cedente verso il cessionario, che abbia rinunciato alla garanzia prevista dall'articolo 3.

**È approvato.**

Art. 6.

*(Fallimento del cedente)*

La efficacia della cessione verso i terzi prevista dal primo comma dell'articolo 4 non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento, qualora il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.

Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.

In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato per le cessioni dal cessionario al cedente.

Anche a questo articolo sono stati presentati taluni emendamenti. Il primo, di mia

iniziativa, tende a sostituire la parola: «qualora», di cui al primo comma, con le altre: «e sempre che».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Il secondo, presentato dal relatore, tende ad aggiungere, alla fine del terzo comma, le parole: «previste nel precedente comma». In conseguenza di questa modifica, per una forma migliore del testo, il terzo comma dovrebbe essere così formulato: «In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel precedente comma».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 6 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 6.

*(Fallimento del cedente)*

La efficacia della cessione verso i terzi prevista dal primo comma dell'articolo 4 non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.

Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.

In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel precedente comma.

**È approvato.**

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1986)

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo ora all'esame dell'ordine del giorno preannunciato dal senatore Covi e di cui do lettura:

«La 2<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

ritenuto che:

in occasione dell'esame del disegno di legge n. 882 sulla cessione dei crediti di impresa, si è rilevata l'opportunità di consentire la cessione anche in massa di crediti di impresa altresì nei confronti della Pubblica amministrazione e degli enti pubblici, attraverso forme che rendano più snella e meno onerosa sotto il profilo tributario la cessione stessa, in particolare superando la necessità di previa accettazione prevista dalle norme contenute nella legge del 1865 sull'abolizione del contenzioso amministrativo, nella legge sui lavori pubblici del 1865, nonché nella legge sulla contabilità generale dello Stato n. 2440 del 1923, e prevedendo un'aliquota contenuta nello 0,25 per cento per l'assoggettamento dei relativi atti a registrazione utilizzando quella prevista dall'articolo 6 della tariffa allegato A della legge di registro;

gli emendamenti proposti nel corso della discussione diretti a conseguire il risultato di cui sopra sono stati ritirati dal presentatore esclusivamente perchè è apparso opportuno non appesantire l'iter del provvedimento, ma che la loro sostanza è stata favorevolmente considerata dalla Commissione,

invita il Governo:

a valutare l'opportunità di presentare un disegno di legge che, in accoglimento del contenuto intrinseco degli emendamenti illustrati dal senatore Covi nel corso della discussione, consenta la cessione di crediti futuri nei confronti della Pubblica amministrazione e degli enti pubblici con maggiore snellezza di procedure».

(0/882/1/2)

Covi

DI LEMBO. Mi astengo dal votare questo ordine del giorno. Infatti non si può obbliga-

re il Governo a presentare un disegno di legge che estende il *factoring* anche alla Pubblica amministrazione. Bisognerebbe invece invitare il Governo a modificare le norme sulla contabilità generale dello Stato.

Per quanto riguarda ciò che ha detto il senatore Covi replicando ad alcune mie osservazioni, vorrei ribadire che l'articolo 1 di questo disegno di legge non indica la qualità delle società cessionarie, ma afferma soltanto che deve trattarsi di società di capitale sociale non inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per le società per azioni. Ciò non toglie che alcune di queste società non possano incorrere nei limiti e nei rigori previsti dalla legge.

Tornando all'ordine del giorno, io credo che non sia oggettivamente possibile approvarlo, perchè significherebbe intaccare l'impianto stesso della legge sulla contabilità generale dello Stato.

PINTO Michele, *relatore alla Commissione*. Ricordo al senatore Di Lembo che non si impegna con questo ordine del giorno il Governo a presentare un disegno di legge, ma semplicemente lo si invita a valutare l'opportunità di questa presentazione.

DI LEMBO. In effetti, rileggendo bene l'ordine del giorno, devo ricredermi e quindi mi dichiaro disponibile ad una votazione favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Covi.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche accolte.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 12,30.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*

DOTT. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE